

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

5.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI SABATO 17 GIUGNO 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **PACE BIAGIO**

INDICE

	Pag.
Comunicazioni del Presidente	55
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Insegnamento dell'igiene infantile e della puericultura nelle scuole medie. (<i>Approvato con modificazioni</i>)	56
Disposizioni eccezionali per i professori medi e universitari di cittadinanza straniera	59
Provvedimenti per l'Ente Nazionale per l'educazione marinara.	59
Concorsi speciali a cattedre di scuole medie. (<i>Approvato con modificazioni</i>)	59
Istituzione di un Istituto Nazionale di alta matematica. (<i>Approvato con modificazione</i>).	60
Creazione del Regio Istituto Centrale del Restauro presso il Ministero dell'educazione nazionale. (<i>Approvato con modificazioni</i>)	61
Trasferimento dell'Ente « Biblioteca e Pinacoteca Camillo d'Errico », da Palazzo San Gervasio a Matera	61

La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Michetti, Fantechi, Zangara, Brass, Gatto Salvatore, Caprino, Calza Bini.

Constata che la Commissione è in numero legale.

(*È presente alla riunione il Ministro dell'educazione nazionale BOTTAI*).

MANCINI GUIDO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE comunica alla Commissione, per mandato ricevutone da S. E. il Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il seguente telegramma pervenuto a quest'ultimo da parte del Duce:

« Con mie circolari 27 gennaio 1932-X, n. 3653, e 2 aprile 1937-XV, n. 996, feci assoluto obbligo tutte Amministrazioni evitare che nei decreti-legge fossero inserite deleghe emanare norme esecuzione deroga legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e si disciplinassero materie pertinenti potere esecutivo con effetto rendere inefficaci cautele stabilite articolo 1 stessa legge n. 100 e modificare naturale competenza su materie medesime per attribuirle senza alcuna legittima ragione a potere legislativo. Disposi inoltre con anzidetta circolare 1937-XV, che Corte Conti non desse corso quei provvedimenti che presentassero indicate irregolarità e mi riferisse

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

in casi maggior rilievo. In tal modo lamentati inconvenienti poterono essere del tutto eliminati. Oggi con legge istitutiva Camera Fasci e Corporazioni forma decreto-legge è stata limitata a pochi specialissimi casi; in altri si provvede forma normale legge da approvarsi Assemblee plenarie legislative o competenti Commissioni. Poichè intendo che anche con nuovo sistema inconvenienti predetti, di cui quello relativo deleghe si è già verificato, non abbiano a riprodursi ho impartito tal fine precise disposizioni tutti Ministri e per ipotesi eventuali erronee interpretazioni vi segnalo importante argomento affinché sia richiamata attenzione singole Commissioni su necessità non approvare disposizioni che violino norme legge costituzionali modificabili soltanto previo parere Gran Consiglio Fascismo. — MUSSOLINI.

Segnala l'importanza delle disposizioni del Duce ed è sicuro che la Commissione vi si atterrà scrupolosamente.

Comunica pure una circolare del Presidente della Camera, il quale avverte i camerati componenti le Commissioni legislative che gli emendamenti ai disegni di legge posti all'ordine del giorno dovranno essere redatti per iscritto e pervenire al Presidente della Commissione competente e alla Segreteria generale della Camera almeno 24 ore prima del giorno fissato per la discussione.

Discussione del disegno di legge: Insegnamento dell'igiene infantile e della puericultura nelle scuole medie. (293)

CIULLINI, *Relatore*, segnala l'opportunità e l'importanza del provvedimento che si inquadra nelle direttive del Regime circa il problema demografico in generale e, in particolare, quelli della sanità della razza e della preparazione militare della Nazione.

Il problema demografico non può avere i suoi sviluppi e non può raggiungere i suoi fini se non si completa l'educazione della donna alle sue funzioni materne, non solo per quel che riguarda il concepimento, ma soprattutto per quel che riguarda l'allevamento del fanciullo, sia dal lato fisico, sia — e specialmente — dal lato psichico.

Il Regime, conscio di questa necessità, ha provveduto all'emanazione di norme che si sono andate completando e attuando con le leggi sull'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, la quale svolge un compito di assistenza diretta, intesa ad

assicurare ai bambini poveri il sostentamento necessario perchè crescano sani e robusti.

Quest'azione doveva essere completata con un'assistenza di carattere particolare alle classi abbienti; assistenza destinata, appunto, ad educare la donna alla maternità, mediante la preparazione spirituale, dottrinale e soprattutto pratica, indispensabile a formare nelle giovani italiane quelle condizioni di spirito e di sentimento che consentano alla madre di mettere in pratica quanto ha appreso e di procedere sicura nella propria missione di sposa e di educatrice.

A questo mira l'istituzione di corsi di igiene infantile e di puericultura nelle scuole medie, che consentirà alle giovani di apprendere la tecnica della madre, di sentir nascere l'orgoglio della maternità, di acquistare la coscienza della importanza preminente della donna non solo nei riguardi della famiglia, ma anche nei riguardi della Patria.

Ed è perfettamente fascista che, mentre i giovani si addestrano alle armi attraverso i corsi di cultura militare, contemporaneamente la donna apprenda gli elementi che le permetteranno di allevare i figli con perfetta sanità fisica e psichica.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

Avverte che all'articolo 1 il Consigliere Ferreri ha presentato un emendamento per la soppressione delle parole: « dell'igiene infantile e ». L'emendamento è accettato dal Ministro: in sede di coordinamento, le parole soppresse dovranno essere cancellate da tutti gli articoli del disegno di legge e anche dal titolo.

Con tale avvertenza, pone in votazione l'articolo così emendato.

(È approvato).

PENTIMALLI, all'articolo 2, chiede se — dato che l'insegnamento è impartito in due gradi — le materie stabilite per il primo grado siano diverse da quelle di secondo grado.

BOTTAI, *Ministro dell'educazione nazionale*, conferma che si tratta di programmi diversi; più semplici nel primo grado, più complessi nel secondo.

(L'articolo 2 è approvato — Si approva pure l'articolo 3).

MORETTI RICCARDO ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 4:

« Gli incarichi per l'insegnamento anzidetto nelle scuole governative sono conferiti dai Regi provveditori agli studi, sentito il parere

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dei medici provinciali, alle persone appartenenti alle seguenti categorie:

- a) liberi docenti di clinica pediatrica;
- b) aiuti ed assistenti anziani di ruolo alle cattedre di pediatria;
- c) primari, aiuti ed assistenti anziani di reparti pediatrici ospitalieri;
- d) direttori, aiuti ed assistenti anziani dei brefotrofi;
- e) dottori in medicina e chirurgia addetti da non meno di un quadriennio ai consultori pediatrici dell'O. N. M. I., designati, con appositi elenchi, dalla presidenza dell'Opera Nazionale Maternità Infanzia;
- f) laureati in medicina e chirurgia i quali siano in possesso del diploma di specializzazione in pediatria od in igiene.

Nella scelta degli insegnanti ed a parità di merito, sarà data la preferenza alle donne laureate in medicina e chirurgia.

La nomina deve essere conferita con preferenza assoluta a coloro che risiedono nel Comune dove ha sede la scuola ».

Osserva che il disegno di legge dimostra ancora una volta la sollecitudine con la quale il Ministro segue la vita della scuola e che, da un punto di vista generale, il provvedimento è giustificato dalla diffusa ignoranza di tutto quanto riguarda le nozioni di igiene e di puericoltura: ignoranza che si corregge più facilmente nelle classi sociali meno elevate, le quali si attengono con maggior disciplina alle prescrizioni e ai suggerimenti del medico, anzichè nelle classi più elevate, meno disposte ad arrendersi alle imprescindibili esigenze dell'arte sanitaria.

È giusto, pertanto, creare l'ambiente per l'applicazione di queste norme igieniche, ma bisogna preoccuparsi che l'insegnamento dell'igiene infantile e della puericoltura non sia fine a se stesso, perchè la missione della donna e della madre si estende a tutta la compagine familiare e le norme d'igiene, che essa deve conoscere, non riguardano soltanto l'alimentazione e il trattamento del bambino.

Si chiede, per ciò, se non sarebbe più opportuno che questi corsi di cultura sanitaria e igienica fossero di igiene domestica, nella quale è compresa anche l'igiene del bambino. Un corso teorico di puericoltura sarebbe forse fuori posto, perchè le nostre scuole di puericoltura durano per lo meno un biennio e sono fatte in luoghi adatti, in brefotrofi, ecc..

PRESIDENTE nota che tali osservazioni, delle quali il Ministro potrà, certo, tener conto, avrebbero dovuto essere svolte in sede di discussione del complesso della legge; in-

vita pertanto l'oratore a concludere rapidamente e passare alla illustrazione delle ragioni particolari dell'emendamento.

MORETTI RICCARDO confida che il Ministro terrà conto delle sue considerazioni quando la materia sarà meglio disciplinata nella Carta della Scuola; e, riferendosi al testo ministeriale dell'articolo, che attribuisce ai Regi provveditori la facoltà di conferire gl'incarichi per l'insegnamento, osserva che, trattandosi di un insegnamento particolarmente difficile, perchè deve semplificare e rendere accessibile con esattezza precetti scientifici di grande importanza, i provveditori generalmente non hanno la competenza necessaria in materia e possono quindi non essere in grado di fare le scelte opportune.

Ritiene, pertanto, che i Regi provveditori debbano essere affiancati dai medici provinciali, i quali, del resto, sono loro collaboratori diretti nei Consigli provinciali scolastici e sono quanto mai indicati a consigliare i docenti più idonei alla bisogna. A questo proposito raccomanda al Ministro che, anche per questo insegnamento, siano stabiliti programmi precisi, con tesi prestabilite, in modo che tutti i docenti possano svolgere la materia con uniformità di criteri e in modo anche da evitare che la materia stessa non sia trattata con la delicatezza di linguaggio e di concetti richiesta dall'argomento, come purtroppo è avvenuto in caso analogo da parte di qualche docente.

BOTTAI, *Ministro dell'educazione nazionale*, accetta l'emendamento, meno che nella parte relativa al parere dei medici provinciali, perchè questa ricerca di pareri, da cui tutte le Amministrazioni dello Stato sono angosciate, finisce per complicare le cose e perchè non è detto che il medico provinciale abbia la competenza specifica per giudicare un docente di clinica pediatrica o un altro specialista.

MORETTI RICCARDO osserva che questioni di tanta delicatezza possono essere trattate da un'alta cattedra, ma nell'intimità della famiglia sono affidate al consiglio e all'esperienza materna.

PRESIDENTE rileva che questa non è puericoltura. Attraverso l'esistenza di un programma, le temute deviazioni saranno facilmente evitate.

MORETTI RICCARDO insiste nella opportunità del parere del medico provinciale che, essendo membro di diritto dell'Opera Maternità e Infanzia, è anche il più idoneo a indicare i medici adatti all'insegnamento.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

BOTTAI, *Ministro dell'educazione nazionale*, obietta che nel caso specifico si tratta di dare un giudizio sulle capacità didattiche del medico e questo giudizio non può essere dato che dal Provveditore, il quale conosce le esigenze della scuola, mentre il medico provinciale può dare solo un parere di carattere professionale. D'altra parte, date le molteplici occupazioni dei medici provinciali, la necessità del loro parere importerebbe inevitabili lungaggini.

Ripete, per ciò, che accetta l'emendamento, escludendo la clausola relativa a questo parere.

PAGLIANI fa presente l'opportunità di richiedere il parere, anziché del medico provinciale, del Sindacato provinciale dei medici, il quale potrà anche dare garanzia sulle attitudini morali del docente da scegliere.

PRESIDENTE ricorda che il Ministro ha già accennato alla necessità che non si intralci troppo il lavoro con richieste di pareri.

BOTTAI, *Ministro dell'educazione nazionale*, aggiunge che nell'emendamento le categorie sono così bene specificate, da non rendere necessario un ulteriore parere.

D'altra parte, in risposta alle considerazioni di carattere generale del camerata Moretti, è da osservare che i programmi scolastici si formano attraverso l'esperienza e sarebbe, quindi, estremamente pericoloso formulare oggi su questa materia, dal centro, cioè in sede amministrativa e burocratica, un programma che, invece, dovrà sorgere proprio dall'esperienza.

Così è avvenuto per la cultura militare, dopo due o tre anni di libertà di iniziativa e di insegnamento da parte dei docenti. Molti degli inconvenienti constatati, ed alcuni di una certa importanza, hanno consentito di trarre preziosi ammaestramenti e di arrivare ai programmi di cultura militare e addirittura ai libri di testo. Crede che due o tre anni di esperienza, sia pure attraverso errori come quelli segnalati dal camerata Moretti, e anche più gravi, siano necessari per stabilire un programma preciso anche in questo campo.

Il difetto dei programmi della nostra scuola è di essere troppo rigidi, di non tener conto di quella che può essere l'iniziativa personale dell'insegnante. Si arriverà anche nella puericoltura ai libri di testo, che ritiene debbano essere piuttosto smilzi e leggeri, così da lasciare agli insegnanti una certa libertà di movimenti. Ma oggi non è possibile dar formule precise, perchè si tratta di una esperienza nuova, la quale — fra l'altro — preoc-

cupa le famiglie per considerazioni di carattere morale e lascia alquanto perplessi anche gli istituti religiosi.

Ritiene che da questa attesa deriverà piuttosto un vantaggio d'ordine morale che uno svantaggio.

FERRERI, osservando che una cosa è la pediatria e un'altra la puericoltura, raccomanda al Ministro, il quale è stato il fondatore della puericoltura in Italia, che, a suo tempo, siano istituiti speciali corsi per questi insegnanti di puericoltura, dato che bisognerà anche pensare alla organizzazione civile dell'allevamento del bambino non tanto per la pace, ma per la guerra. Gli insegnanti dovranno dare alle giovinette italiane non tanto una idea scientifica del vitto, ad esempio, del latte, delle proteine, ecc., ma additar loro i compiti che dovranno assolvere in tempo di guerra quando dovranno sostituire gli uomini nei campi e nelle officine, quando i bambini rimarranno soli ed occorrerà pensare agli asili, ai refettori e a tutto quel complesso che comporta, appunto, la organizzazione civile del bambino in tempo di guerra.

PRESIDENTE avverte che il camerata Pentimalli aveva presentato un emendamento soppressivo della lettera f) dell'articolo, emendamento che s'intende assorbito da quello integrale del Consigliere Moretti Riccardo, accettato dal Ministro.

POMPEI, aderendo alle considerazioni del camerata Ferreri, raccomanda che, nella preparazione di questi eventuali corsi per i docenti di puericoltura, si tenga molto conto dell'elemento femminile, il più adatto indubbiamente a questo speciale insegnamento; e ciò anche in previsione di una possibile estensione di esso all'ultimo anno della scuola artigiana, che corrisponde al terzo anno della scuola media. Tale estensione sarebbe, infatti, assai opportuna, in quanto che, mentre l'attuale disegno di legge assicura una preparazione alle giovinette appartenenti a classi abbienti, lo stesso non avviene per quelle appartenenti alle classi meno abbienti.

BOTTAI, *Ministro dell'educazione nazionale*, fa notare che l'attuale insegnamento è stato introdotto in correlazione con quello di cultura militare, che manca nelle scuole elementari; e che della osservazione del camerata Pompei potrà tenersi conto in un secondo tempo, coll'attuazione della Carta della Scuola.

MORETTI RICCARDO prega il Ministro di tener presente anche la possibilità che nell'insegnamento di puericoltura una parte sia

affidata, con evidente utilità pratica, alla cinematografia didattica.

BOTTAI, *Ministro dell'educazione nazionale*, fa osservare che il principio è già adottato col funzionamento della Cineteca scolastica.

PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 4 nel testo sostitutivo proposto dal camerata Moretti, con la soppressione, al primo comma, dell'inciso « sentito il parere dei medici provinciali », non accettato dal Ministro.

(È approvato — Sono pure approvati gli articoli 5, 6 e 7).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Disposizioni eccezionali per i professori medi e universitari di cittadinanza straniera. (294)

BIGGINI CARLO ALBERTO, *Relatore*, rileva il carattere particolare del provvedimento, che conferisce al Consiglio dei Ministri un potere discrezionale, di cui è evidente la opportunità.

PRESIDENTE pone in votazione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'Ente nazionale per l'educazione marinara. (295)

PAGLIANI, *Relatore*, constata che il disegno di legge, di cui l'attualità è sottolineata dai recenti festeggiamenti in onore della Marina, dimostra le cure che il Regime dedica, non soltanto nel campo morale e teorico, ma anche nel campo pratico, didattico e scolastico, al potenziamento della educazione marinara.

Esamina le singole disposizioni del disegno di legge e mette particolarmente in rilievo quelle che si riferiscono al controllo del Ministero dell'educazione nazionale e alla nomina del Presidente, di cui le funzioni sono distinte da quelle del rappresentante del Ministero stesso.

PRESIDENTE pone in votazione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Concorsi speciali a cattedre di scuole medie. (296)

BELELLI, *Relatore*, nota che il ripristino dei concorsi speciali per cattedre di grandi sedi risponde alla necessità di impedire, per quanto è possibile, l'esodo degli insegnanti dalle piccole alle grandi sedi ed anche alla necessità di perfezionare sempre più i quadri degli insegnanti stessi.

Opportunamente, quindi, il disegno di legge prevede che non solo i professori di ruolo, ma anche gli estranei ai ruoli, purché abilitati, possano partecipare ai concorsi, e pone una sola limitazione al principio del concorso per quanto riguarda i professori che si trovino nella necessità di ricongiungersi ad un coniuge residente in una grande sede. Così pure, sempre allo scopo di perfezionare i quadri degli insegnanti, il disegno di legge permette che per quest'anno sia sospesa la norma sul collocamento a riposo a 65 anni e che per il prossimo anno sia consentito il conferimento di incarichi o supplenze, nelle scuole di istruzione media, anche ad insegnanti pensionati.

BOTTAI, *Ministro dell'educazione nazionale*, osserva che il disegno di legge rappresenta una anticipazione di una dichiarazione della Carta della Scuola.

PRESIDENTE nota che la legge ha un particolare interesse anche ai fini della campagna antiurbanistica del Regime, perché assicura una stabilità di insegnamenti a quegli istituti di provincia, dai quali proviene la massima parte dei quadri del paese e che, nelle attuali condizioni, sono costretti generalmente a ricorrere a personale incaricato, scelto per necessità, assai spesso, fra non laureati o appena laureati, di cui non è sempre adeguata la preparazione o l'esperienza.

Pone in votazione gli articoli del disegno di legge, facendo notare che alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 bisogna sopprimere le parole « visto e firmato d'ordine nostro dal Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale », che riproducono una formula adottata per i decreti-legge.

(L'articolo 1 così emendato è approvato — Si approvano pure gli articoli da 2 a 7).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

FIORETTI ERMANNÒ aveva presentato un emendamento soppressivo del primo comma dell'articolo 8, il quale dispone che « il personale direttivo e insegnante, attualmente in servizio negli istituti medi d'istruzione di ogni grado, ordine e tipo, può essere trasferito, con decorrenza non posteriore al 16 ottobre 1939-XVII, anche nelle sedi di cui all'articolo 1 della presente legge, senza aver vinto un concorso speciale ».

Data l'importanza e lo spirito informativo della legge, che vuole elevare il livello di cultura dei professori delle scuole medie, dato che i concorsi debbono esser fatti per titoli ed esami e che ad essi possono partecipare anche professori non di ruolo ma abilitati, egli si era preoccupato che i trasferimenti consentiti da questo comma potessero sottrarre ai vincitori dei concorsi parecchie delle sedi vacanti.

Considerando però — secondo informazioni avute dal Ministero — che i concorsi speciali non potranno effettuarsi prima del prossimo marzo e che, data la loro difficoltà, i vincitori non potranno essere molti e non tutti i posti essere coperti, la sua preoccupazione non ha più ragion d'essere ed anzi la disposizione dell'articolo diviene opportuna, per evitare che nelle grandi sedi siano conferite supplenze a persone non competenti o in età avanzata.

Ritira perciò l'emendamento, ma raccomanda al Ministro che, nei trasferimenti da farsi a norma dell'articolo 8, sia data la preferenza a coloro che sono considerati vincitori di concorsi speciali, ai sensi dell'articolo 7.

BOTTAI, *Ministro dell'educazione nazionale*, accetta la raccomandazione.

(L'articolo 8 è approvato nel testo ministeriale).

BELELLI, *Relatore*, all'articolo 9, propone che là dove si parla di professori di cattedre corrispondenti, « i quali siano coniugati e desiderino ricongiungersi con l'altro coniuge, che, per ragioni di ufficio o di professione, risieda in una delle sedi indicate nel comma stesso », alle parole *desiderino* e *risieda* siano sostituite le altre *chiedano di* e *debba risiedere*.

BOTTAI, *Ministro dell'educazione nazionale*, accetta.

PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 9 così emendato.

(È approvato — Sono pure approvati gli articoli 10 e 11, nonché l'annesso prospetto).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Istituzione di un Istituto Nazionale di alta matematica. (311)

PRESIDENTE propone che, prima del disegno di legge: Creazione del Regio Istituto Centrale del Restauro presso il Ministero dell'educazione nazionale, sia discusso quello sulla istituzione di un Istituto Nazionale di alta matematica.

(Così rimane stabilito).

GIOVANNINI, *Relatore*, constata che il disegno di legge allinea un'altra forza per la battaglia autarchica la quale, richiedendo alla scienza un intenso rendimento applicativo, presuppone il massimo sviluppo della scienza pura per poterne trasferire i risultati nel dominio delle pratiche applicazioni.

Finora, in Italia, non era possibile organizzare insegnamenti che potessero interessare studiosi già in possesso di una elevata maturità scientifica, perchè le esigenze dei corsi propedeutico-professionali necessari per le lauree nel campo delle discipline matematiche non permettevano — come non permettono — di elevare a sufficienza il tono dell'insegnamento, così da trattare anche particolari rami in formazione delle discipline medesime.

Con la fondazione del Reale Istituto di alta matematica, si crea ora in Italia un organismo nettamente distinto dalle Scuole di perfezionamento e di specializzazione, e dedicato invece all'alta ricerca scientifica anche per affermare e continuare il primato italiano nelle discipline matematiche, dimostrando altresì tutto l'interesse che il Regime fascista ha per il progresso della scienza pura.

L'Istituto, pur avendo personalità propria ed amministrazione autonoma, è stato molto opportunamente annesso all'Università di Roma, perchè l'Università è per antica tradizione il naturale centro delle maggiori espressioni culturali e scientifiche ed è la sede più appropriata di ogni attività didattica nei campi superiori.

Conclude che il disegno di legge, predisposto dal Ministro Bottai con celerità fascista, ma con ponderata elaborazione, è da approvarsi con assoluta convinzione.

PRESIDENTE pone in votazione gli articoli del disegno di legge, avvertendo che l'ultima parte dell'articolo 1, dove si parla delle ricerche nei problemi teorici « più direttamente interessanti le applicazioni tecniche ed autarchiche », deve essere completata, per un'aggiunta segnalata dallo stesso Ministero

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dell'educazione nazionale, nel modo seguente: « nei problemi teorici più direttamente interessanti le scienze sperimentali e le applicazioni tecniche ed autarchiche ».

(L'articolo 1 è approvato con questa aggiunta — Sono pure approvati gli altri articoli del disegno di legge).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Creazione del Regio Istituto Centrale del Restauro presso il Ministero dell'educazione nazionale. (297)

GOFFI, *Relatore*, dichiara che il disegno di legge colma una lacuna, di cui è facile intendere la gravità se si consideri l'importanza del lavoro di restauro per il patrimonio artistico e se si pensi che spesso capolavori di inestimabile pregio materiale e spirituale sono affidati a mani inesperte e a criteri empirici.

Le tecniche antiche erano assai varie: da ciò la difficoltà del lavoro di restauro. Certo, la scienza moderna ha apprestato per tale lavoro molteplici mezzi; ma, appunto per questo, si rendeva necessario coordinarli tutti, collegandoli anche con criteri e risultati dell'esperienza.

L'Istituto oggi creato risolve il problema in modo armonico e la sua importanza è accresciuta dal fatto che, oltre alle funzioni di ordine tecnico e artistico, esso ne assolve una di ordine didattico con l'insegnamento del restauro, destinato a formare restauratori veramente idonei: caratteristica, questa, che lo rende unico al mondo, rispetto agli analoghi istituti esteri — come, ad esempio, quello parigino del Louvre — i quali svolgono un'attività limitata alle operazioni di restauro.

Loda la disposizione dell'articolo 14 che, nella prima applicazione della legge, consente l'attribuzione, per incarico, delle funzioni inerenti ai posti di ruolo di restauratori anche a personale estraneo all'Amministrazione dello Stato, che abbia particolare competenza in materia: è giusto, infatti, che non siano bloccati sin dall'inizio gli eventuali posti futuri.

L'unico pericolo da evitare è che, avendo l'Istituto la sua sede a Roma, gli elementi che dalla provincia vengono a frequentarvi i corsi per conseguire il diploma di restauratore, possano essere indotti a rimanere nella capitale; ma, in realtà, l'inconveniente sarà eliminato con la istituzione, da parte dei vari comuni, di borse di studio, in modo che i

frequentatori dei corsi, ultimati gli studi, possano ritornare ai rispettivi centri.

Rileva poi che coloro i quali hanno frequentato il corso triennale e il corso di perfezionamento potranno essere destinati a insegnare nelle Accademie di belle arti e nei Licei artistici; ciò consentirà di ammaestrare gli autori moderni anche nella tecnica, che conoscono empiricamente, e gioverà alla conservazione futura del patrimonio artistico, che si viene oggi formando.

PRESIDENTE pone in votazione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati gli articoli 1 e 2).

GOFFI, *Relatore*, all'articolo 3, raccomanda che si costituisca anche un reparto ove si riuniscano i falsi, di cui è evidente l'utilità didattica, e al quale le categorie che svolgono il commercio delle cose d'arte potrebbero offrire i falsi da esse eventualmente rintracciati, e che fossero meritevoli di essere conservati a scopo di studio e di controllo.

(L'articolo 3 è approvato — Si approva pure l'articolo 4).

All'articolo 5, ritiene necessario che del Consiglio tecnico dell'Istituto sia chiamato a far parte, per ragioni di specifica competenza, un rappresentante della categoria commerciale. In tal senso rivolge raccomandazione al Ministro dell'educazione nazionale.

(L'articolo 5 è approvato — Si approvano pure gli articoli da 6 a 12).

PRESIDENTE, all'articolo 13, avverte che le ultime parole del primo comma « vistata dal Ministro per l'educazione nazionale e da quello per le finanze » debbono essere cancellate. Così pure dovrà essere cancellato il « Visto » dopo la tabella annessa al disegno di legge.

(L'articolo è approvato con questa modificazione — Sono pure approvati gli altri articoli del disegno di legge, nonchè la tabella A senza il « Visto »).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Trasferimento dell'Ente « Biblioteca e Pinacoteca Camillo d'Errico », da Palazzo San Gervasio a Matera. (298)

BIFANI, *Relatore*, segnala che il provvedimento si è reso necessario per il fatto che, essendo Palazzo San Gervasio un centro pre-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

valentemente agricolo, la biblioteca e la pinacoteca d'Errico non avevano richiamato larga attenzione da parte degli studiosi e dei cultori d'arte. D'altra parte, il funzionamento dell'Ente era stato ostacolato dalle discordie degli eredi del fondatore, mentre la deficiente custodia aveva provocato la dispersione di alcuni dipinti.

Il trasferimento dell'Ente in un centro più vasto elimina codesti inconvenienti e con-

sente una maggior valorizzazione culturale e artistica delle raccolte che esso amministra.

PRESIDENTE pone in votazione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

La riunione termina alle 11,15.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Insegnamento della puericoltura nelle scuole medie. (293)

ART. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1938-39 è istituito, per le alunne delle scuole medie e delle scuole d'istruzione artistica, l'insegnamento di « puericoltura ».

ART. 2.

L'insegnamento di puericoltura è impartito:

a) per il primo grado: nell'ultimo anno delle scuole medie inferiori (ginnasio, corso inferiore dell'Istituto magistrale e dell'Istituto tecnico, scuola tecnica, scuola professionale femminile, corso inferiore del Conservatorio di musica e dell'istituto d'arte, scuola d'arte, scuola di tirocinio artistico, scuola secondaria di avviamento professionale);

b) per il secondo grado: negli ultimi due anni delle scuole medie superiori (liceo classico e scientifico, corso superiore dell'istituto magistrale, dell'istituto tecnico e del conservatorio di musica, licei artistici, corso superiore dell'istituto d'arte).

L'insegnamento di secondo grado è altresì impartito nei due anni della scuola di magistero professionale per la donna e negli ultimi due anni della scuola magistrale.

All'insegnamento di puericoltura, sia di primo che di secondo grado, è riservata un'ora settimanale di lezione. In ogni caso, la durata del corso non deve essere inferiore alle 30 lezioni, non comprese le visite compiute, a integrazione dell'insegnamento, a istituti assistenziali.

Le alunne delle classi miste corrispondenti di diversi corsi di uno stesso istituto, fino a un massimo di trenta, devono essere riunite per le lezioni di puericoltura.

ART. 3.

Per l'anno scolastico 1938-39 la puericoltura non è materia di scrutinio e d'esame.

ART. 4.

Gl'incarichi per l'insegnamento anzidetto nelle scuole governative sono conferiti dai Regi provveditori agli studi alle persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) liberi docenti di clinica pediatrica;

b) aiuti ed assistenti anziani di ruolo alle cattedre di pediatria;

c) primari, aiuti ed assistenti anziani di reparti pediatrici ospitalieri;

d) direttori, aiuti ed assistenti anziani dei brefotrofi;

e) dottori in medicina e chirurgia addetti da non meno di un quadriennio ai consultori pediatrici dell'O. N. M. I., designati, con appositi elenchi, dalla presidenza dell'Opera Nazionale Maternità Infanzia;

f) laureati in medicina e chirurgia i quali siano in possesso del diploma di specializzazione in pediatria od in igiene.

Nella scelta degli insegnanti ed a parità di merito, sarà data la preferenza alle donne laureate in medicina e chirurgia.

La nomina deve essere conferita con preferenza assoluta a coloro che risiedono nel Comune dove ha sede la scuola.

ART. 5.

La retribuzione degl'incaricati di puericoltura è stabilita nella misura di lire 450 annue per il primo grado e di lire 630 per ogni anno del corso di secondo grado, non soggette alle riduzioni di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930-IX, n. 1491 e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed è corrisposta in otto rate mensili posticipate a partire dalla data d'inizio dell'anno scolastico. Se l'insegnante non compie almeno

30 ore di lezione entro l'anno, la retribuzione è da proporzionarsi al numero delle lezioni effettivamente svolte.

ART. 6.

Agl'incaricati che, per impartire l'insegnamento di puericultura, debbono recarsi in località diversa da quella della loro residenza abituale, spettano, oltre la retribuzione ordinaria, i seguenti rimborsi e indennità;

a) il rimborso delle spese di viaggio in prima classe, qualora le località di partenza e di arrivo siano servite da ferrovia. In caso diverso sarà rimborsato il prezzo del biglietto relativo al mezzo meccanico di trasporto più economico adibito a regolare e periodico pubblico servizio. Ove manchi ogni regolare mezzo di trasporto, sarà corrisposta l'indennità chilometrica prevista dalle norme in vigore per i viaggi di servizio sulle strade ordinarie;

b) l'aumento di un decimo sull'importo delle spese di viaggio. Tale aumento è soggetto alla riduzione del doppio 12 per cento;

c) l'indennità di lire 12 per il primo grado d'insegnamento, di lire 14 per il secondo grado, non soggette alle riduzioni di cui al Regio decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e al Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, per ogni giornata d'insegnamento. Tali indennità non sono cumulabili. Quando i viaggi hanno luogo fra due località servite dalle ferrovie dello Stato, è fatto obbligo agli interessati di servirsi delle ferrovie stesse. I rimborsi e le indennità di cui al presente articolo spettano anche agli incaricati di puericultura che devono recarsi in località diversa da quella della loro residenza abituale e della scuola per condurre le alunne in visita ad istituti assistenziali, ad integrazione dell'insegnamento. Le visite a istituti assistenziali fuori della residenza della scuola non devono essere più di due all'anno.

ART. 7.

Per le spese conseguenti all'attuazione della presente legge, a decorrere dall'esercizio 1938-XVI-1939-XVII, si provvede col capitolo del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale concernente la retribuzione degl'incaricati dell'insegnamento della cultura militare. Il capitolo anzidetto è, quindi, integrato con l'aggiunta: « e spese per retribuzioni, rimborsi e indennità spettanti ai docenti di puericultura nelle scuole medie ».

Disposizioni eccezionali per i professori medi e universitari di cittadinanza straniera. (294)

ART. 1.

I professori degl'Istituti d'istruzione media ed artistica e delle Università e Istituti d'istruzione universitaria, di cittadinanza straniera, potranno essere rimossi dall'ufficio, in deroga alle vigenti disposizioni, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

ART. 2.

I professori rimossi dall'ufficio, ai sensi del precedente articolo, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge.

ART. 3.

La presente legge entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Provvedimenti per l'Ente nazionale per l'educazione marinara. (295)

ART. 1.

Il contributo annuo statale a favore dell'Ente Nazionale per l'educazione marinara, stanziato sul bilancio del Ministero dell'educazione nazionale, è elevato da lire 876,000 a lire 1,800,000.

ART. 2.

Per le Scuole gestite dall'Ente nazionale per l'educazione marinara, i comuni sono tenuti, compatibilmente con le condizioni dei loro bilanci, a tutti gli oneri loro imposti per legge nei riguardi delle scuole Regie e di quelle gestite per delega dall'Ente Nazionale per l'insegnamento medio.

ART. 3.

La Giunta di Vigilanza prevista dal Regio decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1605, convertito nella legge 18 gennaio 1934-XII, n. 232 è nominata con decreto del Ministro per l'educazione nazionale ed è composta del Presidente, di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'educazione nazionale, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni e delle comunicazioni, e di un rappresentante della Gioventù italiana del Littorio.

Concorsi speciali a cattedre di scuole medie.
(296)

ART. 1.

I concorsi a cattedre di ruolo negl' Istituti d'istruzione media sono generali e speciali: essi hanno luogo tutti per titoli ed esami.

Con i concorsi speciali si accede alle cattedre negl' Istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale delle seguenti sedi: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Pavia, Pisa, Roma, Torino, Venezia.

Negl'istituti di istruzione media tecnica i concorsi speciali per le sedi di cui sopra hanno luogo:

a) per tutte le cattedre di ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale, dei corsi inferiori degl' istituti tecnici, degli istituti tecnici inferiori isolati, delle scuole tecniche commerciali, delle scuole professionali femminili, delle scuole di magistero professionale per le donne, degl' istituti tecnici commerciali e per geometri;

b) per le sole cattedre di ruolo nelle scuole tecniche industriali e degl' istituti tecnici agrari, industriali e nautici indicati nel prospetto allegato alla presente legge. Non hanno luogo concorsi speciali per le cattedre di ruolo delle scuole tecniche agrarie e dei corsi annuali e biennali di avviamento professionale.

ART. 2.

Possono partecipare ai concorsi speciali per le singole cattedre gl' insegnanti che siano titolari di eguale cattedra in altre sedi, nonchè gli altri insegnanti di ruolo e gli estranei ai ruoli che siano in possesso del relativo titolo di abilitazione.

ART. 3.

Nei concorsi speciali, la Commissione giudicatrice compila la graduatoria dei vincitori, comprendendovi, per ordine di merito determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun concorrente per i titoli e per gli esami, tenuto conto dei titoli di preferenza di cui al Regio decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato la media di almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove scritta o grafica ed orale, con non meno di sei decimi per ognuna di esse, ed

abbiano conseguito la media di almeno otto decimi della votazione complessiva.

Alla graduatoria dei vincitori segue, ai fini previsti dall'articolo 1 del Regio decreto 18 luglio 1932-X, n. 1045 e successive modificazioni, la graduatoria suppletiva nella quale sono inclusi, in numero non superiore a un quarto di quello dei vincitori, e per ordine di merito, gli altri concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove scritta o grafica ed orale, con non meno di sei decimi per ognuna di esse, ed abbiano conseguito la media di almeno otto decimi della votazione complessiva. Qualora il numero dei vincitori sia inferiore a quattro, la Commissione giudicatrice farà luogo ad una sola designazione.

ART. 4.

Per quanto, nei riguardi dei concorsi speciali, non è stabilito dalla presente legge, valgono, sempre che ad essa non contrastino, le disposizioni generali di cui ai Regolamenti 9 dicembre 1926-V, n. 2480, 27 gennaio 1933-XI, n. 153 e 5 luglio 1934-XII, n. 1185 e successive modificazioni.

ART. 5.

È abrogato l'articolo 1 del Regio decreto 6 maggio 1929-VII, n. 763 e sono richiamate in vigore tutte le disposizioni, comunque connesse o dipendenti dalla distinzione dei concorsi in generali e speciali, vigenti all'atto della pubblicazione del decreto stesso e non contrastanti o incompatibili con le disposizioni della presente legge e con tutte le altre in vigore.

ART. 6.

Le disposizioni dell'art. 2, terzo comma, dell'articolo 3 e dell'articolo 5, terzo comma, del Regolamento 27 novembre 1924-III, n. 2367 si estendono in favore degli attuali insegnanti in Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica che, in qualità di professori di ruolo, vinsero concorsi speciali banditi dopo la legge 8 aprile 1906, n. 141, e rifiutarono la destinazione o non ne ebbero la offerta.

ART. 7.

Gl'insegnanti presentemente assegnati a Regi Istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica nelle sedi e cattedre cui all'articolo 1, 2° e 3° comma,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sono equiparati, a tutti gli effetti, ai vincitori di concorsi speciali, anche ai fini di eventuali trasferimenti per domanda.

Analogamente possono ottenere il trasferimento a tali sedi, senza dover superare concorsi speciali, gl'insegnanti i quali, in base alle vigenti norme, prestano attualmente servizio presso altre scuole od uffici in una delle sedi stesse.

Il personale direttivo e insegnante di ruolo delle Regie scuole medie che attualmente prestano comunque servizio nelle Regie scuole medie italiane all'estero, o sia a disposizione del Partito Nazionale Fascista per la direzione e l'insegnamento nelle scuole medie annesse ai Collegi della Gioventù Italiana del Littorio, ha facoltà — all'atto della restituzione ad istituti dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale — di comprendere sedi di cui all'art. 1, 2° comma, fra le tre che il personale stesso può indicare ai sensi e a norma rispettivamente dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1480, e dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 994.

Per gl'insegnanti che attualmente prestano servizio nelle scuole dell'Africa italiana, l'assegnazione di sede, all'atto del ritorno nel Regno, sarà disposta a seconda della sede di provenienza nel Regno.

Del pari, per gl'insegnanti di Regi istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica i quali saranno destinati a prestare servizio in altre scuole od uffici, dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'assegnazione di sede, allorchè riprenderanno la loro cattedra negl'Istituti suddetti, sarà disposta a seconda della sede di provenienza all'atto del comando.

ART. 8.

Il personale direttivo e insegnante, attualmente in servizio negl'istituti medi d'istruzione di ogni grado, ordine e tipo, può essere trasferito, con decorrenza non posteriore al 16 ottobre 1939-XVII, anche nelle sedi di cui all'articolo 1 della presente legge, senza aver vinto un concorso speciale.

I concorsi a cattedre nei Regi istituti di istruzione media classica, scientifica e ma-

gistrale e tecnica, banditi con decreto ministeriale 28 ottobre 1938-XVI, si considerano, a tutti gli effetti, concorsi generali.

ART. 9.

A coprire cattedre vacanti nelle sedi di cui all'articolo 1, 2° comma, in mancanza di vincitori di concorsi speciali, possono essere trasferiti da altre sedi non indicate nel suddetto comma, professori di cattedre corrispondenti, i quali siano coniugati e chiedano di ricongiungersi con l'altro coniuge, che, per ragioni d'ufficio o di professione, debba risiedere in una delle sedi indicate nel comma stesso.

ART. 10.

Le presidenze degli istituti d'istruzione media nelle sedi indicate nell'articolo 1 sono conferite, in seguito a concorso, ai presidi degl'istituti dello stesso grado, ordine e tipo di altre sedi.

Il concorso ha luogo per titoli.

ART. 11.

Per l'anno 1939 sono sospese le disposizioni dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565, relativo ai limiti di età pel collocamento a riposo, nei riguardi del personale direttivo e insegnante degli Istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica che ne faccia domanda, fatta eccezione per coloro che non sono iscritti al Partito Nazionale Fascista e per il personale direttivo ed insegnante delle scuole secondarie di avviamento professionale.

Al personale che rimarrà in servizio per effetto del precedente comma, le disposizioni di cui all'articolo 9 del suddetto decreto-legge saranno applicate all'atto del collocamento a riposo.

Il Regio decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 592, sul divieto di assumere e mantenere in servizio presso le pubbliche amministrazioni personale pensionato per posti non di ruolo, non si applica, per l'anno scolastico 1939-40, per il conferimento di incarichi o supplenze nelle scuole d'istruzione media.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PROSPETTO DELLE CATTEDRE DI RUOLO E RELATIVE CLASSI DI CONCORSO CUI ESSE SI RIFERISCONO, SECONDO LE TABELLE ANNESSE AL REGIO DECRETO 5 LUGLIO 1934-XII, N. 1185, DELLE SCUOLE TECNICHE INDUSTRIALI E DEGLI ISTITUTI TECNICI AGRARI INDUSTRIALI E NAUTICI PER LE QUALI È PREVISTO IL CONCORSO SPECIALE.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DELLA CATTEDRA	CLASSI DI CONCORSO CUI ESSE SI RIFERISCONO	ANNOTAZIONI
A) SCUOLA TECNICA INDUSTRIALE			
1	Italiano, storia, geografia e cultura fascista.	A-I	
2	Matematica, elementi di fisica e di chimica	E-I	
B) ISTITUTI TECNICI AGRARI			
1	Lettere italiane e storia	A-II	Il concorso dà accesso alle cattedre specificate nella seconda colonna della Tabella D del Regio decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185.
2	Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	D-I	
3	Chimica ed industrie agrarie	D-II	
4	Agricoltura	D-IV	
5	Economia ed estimio rurale	D-V	
C) ISTITUTI TECNICI INDUSTRIALI			
1	Lettere italiane e storia	A-II	
2	Matematica	A-V	
3	Chimica	A-VII	
4	Costruzioni e disegno di costruzioni	A-X	
5	Fisica	F-I	
6	Fisica ed elettrotecnica	F-II	
D) ISTITUTI TECNICI NAUTICI			
1	Lettere italiane	L-I	
2	Storia, geografia	L-II	
3	Fisica, elementi di chimica e di macchina	L-III	
4	Matematica e disegno geometrico	A-V	

Istituzione di un Istituto Nazionale di alta matematica. (311)

ART. 1.

È fondato in Roma il Reale istituto nazionale di alta matematica, avente per fini:

- a) lo sviluppo dei rami in formazione di questa scienza;
- b) la coordinazione del movimento matematico nazionale con quello straniero e l'organizzazione di un'aggiornata bibliografia del movimento matematico mondiale;
- c) la diffusione dei più importanti indirizzi del pensiero nazionale in questo campo;
- d) il collegamento fra le ricerche di alta matematica e le scienze collaterali (filosofiche, storiche, fisiche, statistiche, ecc.), nonché la collaborazione con l'Istituto Nazionale per le applicazioni del calcolo del Consiglio Nazionale delle ricerche nei problemi teorici più direttamente interessanti le scienze sperimentali e le applicazioni tecniche ed autarchiche.

ART. 2.

I fini suddetti sono adempiuti nei modi e coi mezzi indicati nello statuto da emanarsi con decreto Reale, promosso dal Ministro dell'educazione nazionale.

Un regolamento interno, deliberato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato scientifico, determinerà le norme relative al funzionamento amministrativo e contabile dell'istituto, quelle concernenti il personale a carico dell'Istituto medesimo, nonché quelle relative all'assegnazione delle borse di studio. Detto regolamento interno dovrà essere approvato dal Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze.

ART. 3.

L'Istituto ha personalità giuridica, ha sede nella Città universitaria di Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della educazione nazionale.

ART. 4.

All'Istituto sono assegnati tre posti di professore di ruolo di grado universitario.

I titolari dei predetti posti sono nominati con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, tra i professori ordinari delle Regie università. Essi sono assimilati a professori della Regia università di Roma, conti-

nuano a godere dello stesso trattamento economico e giuridico degli altri professori delle Regie Università e possono essere trasferiti con le medesime modalità a cattedre vacanti nelle Regie università.

All'uopo sarà iscritta nel bilancio di previsione del Ministero dell'educazione nazionale la somma occorrente.

ART. 5.

L'Istituto è retto da un Comitato scientifico e da un Consiglio d'amministrazione, presieduti dal Presidente dell'Istituto, che è nominato con decreto Reale, promosso dal Ministro dell'educazione nazionale.

Il Presidente è scelto fra i tre professori di ruolo dell'Istituto, dura in carica un quinquennio e può essere riconfermato.

Il Presidente dell'Istituto partecipa alle adunanze della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia università di Roma e interviene alle sedute del Senato accademico soltanto per quanto concerne i rapporti fra Università e Istituto. Gli altri due professori di ruolo dell'Istituto intervengono alle sedute della Facoltà anzidetta, soltanto per quanto riguarda gli argomenti concernenti l'Istituto.

ART. 6.

Il Comitato scientifico è composto del Presidente dell'Istituto, degli altri due professori di ruolo e di due rappresentanti della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia università di Roma, designati dal Rettore della Regia università, su proposta del Preside della Facoltà, di concerto col Presidente dell'Istituto.

Il Comitato delibera sul funzionamento scientifico dell'Istituto, conformemente ai fini di cui all'articolo 1, e propone al Consiglio d'amministrazione i provvedimenti che importino onere finanziario.

Tutto quanto concerne i rapporti fra Istituto e Facoltà è deciso dal Consiglio di Facoltà, su proposta del Comitato scientifico.

ART. 7.

Il Consiglio d'Amministrazione è composto del Presidente dell'Istituto, degli altri due professori di ruolo, di un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale e di un rappresentante del Rettore della Regia università di Roma.

Il Consiglio delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo.

ART. 8.

Le disponibilità del bilancio dell'Istituto sono costituite dalle rendite del patrimonio formato con donazioni e lasciti e dai contributi di Enti o di privati.

L'anno finanziario ha inizio il 29 ottobre e termina il 28 ottobre dell'anno successivo.

Il bilancio preventivo ed il consuntivo sono inviati al Ministero dell'educazione nazionale, per conoscenza.

Il consuntivo con tutti gli allegati è trasmesso direttamente dall'Istituto alla Corte dei conti, per l'esame in via amministrativa, e la dichiarazione di regolarità.

Creazione del Regio Istituto Centrale del Restauro presso il Ministero dell'educazione nazionale. (297)

ART. 1.

È istituito presso il Ministero dell'educazione nazionale l'Istituto Centrale del Restauro, allo scopo:

a) di eseguire e controllare il restauro delle opere di antichità e d'arte e di svolgere ricerche scientifiche dirette a perfezionarne ed unificarne i metodi;

b) di studiare i mezzi tecnici per la migliore conservazione del patrimonio storico-artistico nazionale;

c) di esprimere pareri per qualunque lavoro di restauro e conservazione di opere di antichità e d'arte;

d) d'impartire l'insegnamento del restauro.

ART. 2.

L'Istituto esplica la sua attività, in materia di restauro, anche per opere di proprietà non dello Stato e dietro incarico del Ministero dell'educazione nazionale.

Nulla è innovato per quanto riguarda la competenza del Ministero dei lavori pubblici a termini del Regio decreto 18 maggio 1931-IX, n. 544.

ART. 3.

Per il conseguimento dei suoi fini, l'Istituto è dotato di:

- 1°) un laboratorio di restauro;
- 2°) un gabinetto di fisica e radiografia;
- 3°) un gabinetto di chimica;
- 4°) un gabinetto fotografico;
- 5°) un archivio per la documentazione dei restauri;
- 6°) una biblioteca.

ART. 4.

La direzione e l'amministrazione dell'Istituto sono affidate rispettivamente ad un Soprintendente di II classe ai monumenti, gallerie, scavi e antichità e ad un funzionario dell'amministrazione dell'educazione nazionale di gruppo A e di grado non superiore al IX.

ART. 5.

Per la parte tecnica e didattica è costituito presso l'Istituto un Consiglio tecnico, composto del Direttore che ne fa parte di diritto e di quattro membri scelti dal Ministro per l'educazione nazionale tra persone che abbiano particolare competenza in relazione ai fini dell'Istituto.

Il Consiglio tecnico è presieduto da uno dei membri espressamente designato dal Ministro.

Il Direttore tiene informato il Consiglio tecnico dell'attività dell'Istituto e gli sottopone i problemi d'ordine tecnico e didattico che ritiene opportuno.

ART. 6.

Il Consiglio tecnico è convocato dal Presidente una volta ogni tre mesi, e, in via straordinaria, quando il Presidente lo reputi necessario o uno dei consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata.

Fatta eccezione per il Direttore, gli altri membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

ART. 7.

Le spese di restauro delle opere di proprietà dello Stato e di quelle al cui restauro provvede lo Stato stesso graveranno sui fondi degli appositi capitoli del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.

I restauri eseguiti per conto di privati o di enti diversi dallo Stato vanno a totale carico del proprietario dell'opera, e la determinazione preventiva della somma dovuta è fatta dal Direttore dell'Istituto ed approvata dal Ministero dell'educazione nazionale.

I proventi saranno versati all'erario ed imputati ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate dello Stato. Il 20 per cento di detti proventi sarà annualmente assegnato con decreto del Ministro per le finanze allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, per essere devoluto all'Istituto.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 8.

Alle spese per il funzionamento e per l'incremento dell'Istituto si provvede, a partire dall'esercizio 1939-40:

a) con un fondo annuo fisso di lire 235,000 di cui 100,000 saranno prelevate dal capitolo 143 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale;

b) con il 20 per cento dei proventi annuali di cui all'articolo precedente;

c) con i contributi, lasciti e donazioni che possono essere disposti a favore dello Stato per l'Istituto.

ART. 9.

Per l'insegnamento del restauro è svolto presso l'Istituto un corso triennale, al cui termine è rilasciato a coloro che avranno sostenuto con esito favorevole le relative prove, un diploma di idoneità all'esercizio della professione di restauratore.

È svolto inoltre presso l'Istituto un corso annuale di perfezionamento, al termine del quale sarà rilasciato il relativo attestato.

Col regolamento da emanare con decreto Reale, ai sensi della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, saranno determinate le condizioni di ammissione ai due corsi, i programmi e gli orari d'insegnamento, le norme relative agli esami ed alla equipollenza dei titoli rilasciati a norma del presente articolo, nonché quelle per il conferimento e la retribuzione degli incarichi d'insegnamento.

ART. 10.

Nel corso triennale è obbligatorio l'insegnamento delle seguenti materie:

a) storia dell'arte antica medioevale e moderna;

b) tecnica del restauro;

c) chimica;

d) fisica;

e) scienze naturali;

f) disegno e tecniche pittoriche;

g) legislazione delle antichità e belle arti.

Nel corso di perfezionamento è obbligatorio l'insegnamento, secondo programmi specializzati, delle materie di cui alle lettere a, b, c, d.

Le esercitazioni pratiche verteranno soprattutto sull'esecuzione del restauro e sull'applicazione dei procedimenti scientifici ausiliari.

ART. 11.

Col regolamento di cui al precedente articolo 9 saranno stabilite le tasse scolastiche d'immatricolazione, ammissione, frequenza, esame e diploma, dovute dagli iscritti ai corsi di cui allo stesso articolo 9.

Le tasse spettano all'Erario.

ART. 12.

È vietato istituire scuole di restauro senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, al cui controllo è sottoposto l'insediamento del restauro nel Regno.

ART. 13.

Per il funzionamento dell'Istituto Centrale del Restauro è istituito, presso l'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale, il ruolo di cui all'annessa tabella A.

I gradi superiori all'iniziale del nuovo ruolo sono conferiti al personale riconosciuto meritevole in base alle seguenti norme:

a) il chimico ed il fisico possono conseguire il grado 9° dopo tre anni di effettivo servizio ed i due gradi successivi dopo altri due periodi di otto anni ciascuno nel grado immediatamente inferiore;

b) i restauratori dopo sette anni di effettivo servizio possono conseguire il grado 10°; dopo sette anni di effettivo servizio nel grado 10°, possono conseguire il grado 9° e dopo sei anni di permanenza nel 9°, possono pervenire all'8° subordinatamente alla vacanza del posto in quest'ultimo grado.

ART. 14.

Nella prima applicazione della presente legge il Ministro per l'educazione nazionale può affidare per incarico le funzioni inerenti ai posti del ruolo di restauratori di cui all'annessa tabella A, a personale, anche estraneo all'Amministrazione dello Stato, che abbia particolare competenza in materia di restauro.

La retribuzione di tali incarichi è stabilita di concerto col Ministro per le finanze.

ART. 15.

Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale saranno posti a disposizione dell'Istituto Centrale del restauro:

a) due insegnanti di Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

o tecnica, per ricerche di laboratorio, con funzioni di assistenti;

b) un insegnante di disegno appartenente ai ruoli dell'istruzione media scientifica, magistrale o tecnica.

Gl'insegnanti, di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, qualora le prestazioni presso l'Istituto non consentano loro il contemporaneo insegnamento presso le scuole medie, alle quali sono assegnati, saranno collocati fuori ruolo ai sensi del Regio decreto 30 dicembre 1923-II n. 2958, integrato dal Regio decreto 10 gennaio 1926-IV, n. 46, ed avranno diritto di conservare la sede che essi occupano all'atto del collocamento fuori ruolo.

Il servizio prestato presso l'Istituto è utile per la promozione al grado di ordinario e per gli ulteriori sviluppi di carriera nel ruolo di appartenenza.

ART. 16.

Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale saranno comandati all'Istituto centrale del restauro:

a) due impiegati d'ordine e cinque subalterni dei ruoli del Ministero dell'educazione nazionale;

b) due sotto-capi-officina appartenenti ai ruoli dell'istruzione media tecnica.

ART. 17.

Con decreto Reale, da emanare ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze, saranno emanate, a completamento delle disposizioni della presente legge, le norme interpretative ed integrative eventualmente necessarie.

ART. 18.

Il Gabinetto per il restauro degli oggetti di antichità e d'arte ed il Gabinetto per il restauro dei dipinti, istituiti con gli articoli 29 e 30 del Regio decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3164, sono soppressi.

ART. 19.

Le disposizioni della presente legge entrano in vigore col 1° luglio 1939-XVII.

TABELLA A.

RUOLO ORGANICO
DEL REGIO ISTITUTO CENTRALE
DEL RESTAURO

<i>Gruppo A.</i>		Posti
Grado		—
X-VII	Chimico	N. 1
X-VII	Fisico	» 1
	Totale	N. 2 =
<i>Gruppo B.</i>		Posti
Grado		—
VIII	Restauratore capo	N. 1
IX	Primo restauratore	} » 3
X	Restauratore	
XI	Aiuto restauratore	
	Totale	N. 4 =

Trasferimento dell'Ente « Biblioteca e Pinacoteca Camillo d'Errico », da Palazzo San Gervasio a Matera. (298)

ART. 1.

La « biblioteca e pinacoteca Camillo d'Errico » con sede in Palazzo San Gervasio, eretta in ente morale con Regio decreto 8 luglio 1914, n. 963, è trasferita a Matera.

Il Ministero dell'educazione nazionale destinerà all'uopo i locali adatti in Matera ed ha facoltà di aggregare la biblioteca e la pinacoteca ad altre istituzioni similari della città.

ART. 2.

Sarà provveduto con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, alla riforma dello statuto, dell'ente in quanto sia resa necessaria dal trasferimento di esso in Matera, ed all'emanazione di ogni altra norma per l'attuazione della presente legge.

